

ACCORDO

TRA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (RER) E REPUBBLICA DI SAN MARINO (RSM)

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ANCHE PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO, IN ATTUAZIONE DI ACCORDI VIGENTI.

Visti:

- l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, firmato a Roma il 16 marzo 1994, con particolare riferimento all'articolo II, punti 4, 6 e 10, e all'articolo IV;
 - l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per il recupero secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese;
 - l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino per lo smaltimento secondo metodi ecologicamente corretti dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi prodotti in territorio sammarinese;
 - l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti, sottoscritto a San Marino il 31 gennaio 2008;
- L'intesa tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per l'attivazione di forme di collaborazione nel settore dello smaltimento dei rifiuti, sottoscritta a Bologna il 7 novembre 1995;
- il Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
 - la Direttiva 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

- il D.L.vo 03.04.2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche;
- le norme della Regione Emilia-Romagna vigenti in materia nonché ogni altra disposizione riferibile agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
- la L.R. 28.07.2008 n. 16, "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale."

Premesso:

- che la Repubblica di San Marino non ha, ad oggi, la possibilità di disporre autonomamente di idonei impianti di smaltimento e/o recupero;
- che la Repubblica di San Marino attualmente produce le seguenti tipologie di rifiuti speciali individuate secondo le sotto elencate macro categorie stabilite dal catalogo Europeo dei Rifiuti (CER):
 - Non pericolosi: 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20;
 - Pericolosi: 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- che i rifiuti speciali di cui al precedente punto sono esportati verso impianti ubicati sul territorio della RER ove subiscono i trattamenti di smaltimento (D) e/o recupero (R) sotto indicati in relazione a ciascuna macro categoria:
 - Non pericolosi: 03 (R), 04 (R), 06 (D), 07 (R-D), 08 (R-D), 10 (R-D), 12 (R-D), 15 (R-D), 16 (R), 17 (R-D), 18 (R-D), 20 (R-D);
 - Pericolosi: 07 (R-D), 08 (R-D), 09 (D), 11 (R-D), 12 (R-D), 13 (R), 14 (R-D), 15 (R-D), 16 (R), 17 (R-D), 18 (R-D), 19 (D), 20 (R-D);
- che proprio in virtù di queste limitazioni la Repubblica di San Marino garantisce l'adozione di obiettivi e azioni finalizzati a ridurre l'uso delle risorse e a promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti stabilita dalla legislazione europea, anche mediante l'introduzione della responsabilità estesa del produttore che si traduce nella possibilità di prevedere misure "volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore."
- che, per migliorare la possibilità di effettivo recupero e ridurre le esigenze di smaltimento dei rifiuti, nonché facilitare l'attività di controllo da parte delle autorità competenti, la Repubblica di San Marino si impegna a coordinare l'attività di gestione dei rifiuti anche mediante l'elaborazione e l'attuazione di un piano di gestione inerente ai rifiuti urbani e speciali;
- che la RSM si impegna a valutare, nei casi di particolari tipologie di rifiuti legate al diffuso consumo (quali ad esempio i pneumatici fuori uso), la promozione e l'attivazione di azioni finalizzate a renderne più efficace e sicuro il recupero nonché a ridurre gli impegni amministrativi cioè creando le condizioni per massimizzare l'uso della notifica generale di cui all'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- che la contabilizzazione dei rifiuti, di cui resta garante la Repubblica di San Marino, dovrà comprendere, oltre agli altri, sia i rifiuti che sono sottoposti, nel territorio della RER, ad operazioni di smaltimento e di recupero intermedio, che i rifiuti, destinati ad operazioni di recupero, spediti nel rispetto degli obblighi generali di informazione di cui all'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1013/2006;
- che la Regione Emilia-Romagna è provvista di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti in grado di gestire i quantitativi di rifiuti prodotti nella Repubblica di San Marino;

Si conviene e stipula il seguente accordo:

ACCORDO TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (RER) E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO (RSM) PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ANCHE PERICOLOSI DESTINATI AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO, IN ATTUAZIONE DI ACCORDI VIGENTI.

Articolo 1

1. Le Parti, visto l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente del 16 marzo 1994, cooperano nel controllo dello stato dell'ambiente, nella prevenzione e difesa del suolo, delle acque, dell'aria e nell'attuazione di iniziative comuni volte alla conservazione e valorizzazione della natura, ivi compresa la flora e la fauna, e dei paesaggi transfrontalieri;
2. In particolare la Regione Emilia-Romagna visti l'articolo II, punti 4, 6 e 10, e l'articolo IV, del sopracitato Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della Repubblica Italiana nonché gli Accordi tra la Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana, sottoscritti il 21 settembre 2000, acconsente, in ossequio al principio di prossimità, all'ingresso nel proprio territorio dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino al fine di essere recuperati o smaltiti alle condizioni normative e tecniche vigenti, secondo i quantitativi e le modalità richiamate all'art. 4 e specificate nell'Allegato al presente accordo.

Articolo 2

1. La Repubblica di San Marino si impegna a valutare ed attivare azioni di coordinamento, in caso di particolari tipologie di rifiuti, legate al diffuso consumo, che possano renderne più efficace e sicuro il recupero, quali l'attivazione di un centro di raccolta e pretrattamento, situato sul proprio territorio. Per tale centro ci si potrà avvalere delle disposizioni dell'articolo 13 del soprarichiamato Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Articolo 3

1. La Repubblica di San Marino si impegna a modificare la propria normativa in materia di gestione rifiuti in modo che siano garantite:
 - l'omogeneità nella classificazione e nell'identificazione dei rifiuti, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;
 - la tracciabilità della gestione dei rifiuti dalla produzione alla raccolta;
 - l'elaborazione e l'adozione di un piano di gestione dei rifiuti, urbani e speciali, contenente, fra l'altro, obiettivi e azioni rispondenti alle esigenze di ridurre l'uso delle risorse e di promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti stabilita dalla legislazione europea;
 - il rispetto dei limiti quantitativi concordati, anche mediante l'istituzione di una Autorità, atteso che la RSM resta garante degli aspetti contabili e gestionali inerenti a tutte le spedizioni di rifiuti prodotti sul proprio territorio;
 - la riduzione dei rifiuti biodegradabili, per i rifiuti urbani indifferenziati conferiti in discarica, o diversamente assicurare il pretrattamento degli stessi anche mediante l'eventuale maggior costo presso il gestore dell'impianto di discarica stesso. In particolare gli aspetti inerenti al quadro delle prestazioni da assicurare ai propri rifiuti urbani saranno argomento di intese attuative, di cui al successivo articolo 8, in base alle esigenze normative eventualmente sopraggiunte.
2. La Repubblica di San Marino si impegna altresì a fornire, alla Regione Emilia-Romagna, una relazione annuale che evidenzii i quantitativi di rifiuti esportati nel territorio regionale, contenente le informazioni necessarie alle Autorità di destinazione regionali ai fini della

comunicazione di cui all'articolo 13 paragrafo 3 della Convenzione di Basilea, insieme alle nuove modalità gestionali adottate in applicazione delle normative assunte in applicazione anche del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

1. La quantità annuale complessiva di rifiuti ammissibile nel territorio regionale ai sensi del presente accordo è definita ed indicata nell'Allegato di cui all'articolo 1 secondo le destinazioni a recupero e a smaltimento ed è articolata secondo le tipologie di rifiuti previste dal Regolamento (CE) n. 1013/2006;
2. Le parti concordano che possono essere apportate modifiche ai quantitativi annui di rifiuti di cui al comma 1, e secondo quanto indicato nell'Allegato, nel limite massimo del 20% e tenuto conto della disponibilità degli impianti di smaltimento presenti sul territorio della RER.
3. I quantitativi annui di rifiuti possono essere modificati su richiesta formale della RSM, predisposta dall'Autorità garante degli aspetti contabili e gestionali, di cui al precedente articolo 3, alla Giunta regionale che si esprime nel merito.

Articolo 5

1. Le modifiche inerenti ai soli quantitativi di rifiuti destinati a recupero non costituiscono variazione delle finalità stabilite dal presente accordo e pertanto potranno avvenire previa richiesta formale da parte della Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente della RSM alla Giunta regionale che si esprime nel merito.

Articolo 6

1. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Articolo 7

1. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente mediante un Protocollo aggiuntivo all'Accordo, soggetto da parte italiana alle stesse procedure di informazione e valutazione delle competenti Amministrazioni centrali di cui all'art. 6, comma 3 della legge n. 131/2003. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

Articolo 8

1. Il presente accordo entra in vigore alla firma e sostituisce:
 - l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi destinati al recupero e allo smaltimento, in attuazione di accordi vigenti, sottoscritto a San Marino il 31 gennaio 2008;
 - l'intesa tra la Regione Emilia-Romagna (RER) e la Repubblica di San Marino (RSM) per l'attivazione di forme di collaborazione nel settore dello smaltimento dei rifiuti, sottoscritta a Bologna il 7 novembre 1995.
2. Le Province di Forlì-Cesena e di Rimini, ferme restando le disposizioni del Titolo II del Regolamento CE n. 1013/2006, stipuleranno specifiche intese finalizzate a concordare tutti i necessari aspetti operativi preliminari allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio della Repubblica di San Marino e destinate ai rispettivi impianti provinciali.


Articolo 9

1. Il presente accordo ha durata quinquennale ed è prorogato di un ulteriore quinquennio qualora entro un anno dalla scadenza non pervenga denuncia ad una delle parti.
2. E' facoltà delle parti recedere dal presente accordo in caso di immotivato mancato rispetto degli impegni assunti nei tempi previsti, previa comunicazione della parte recedente che preveda un preavviso di almeno sei mesi.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bologna, il 14 Novembre 2011 in due originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi facenti ugualmente fede.

per la Regione Emilia-Romagna
Presidente
Vasco Errani



per la Repubblica di San Marino
Segretario di Stato
Giancarlo Venturini



Nota a verbale: Per la parte della Regione Emilia-Romagna il presente Accordo, una volta sottoscritto tra le parti, ha efficacia dalla data della ratifica dell'Assemblea Legislativa, in base all'art. 13, comma 2, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e dell'articolo 18 della L.R. n. 16/2008.

ALLEGATO

Le procedure e la documentazione da utilizzare per l'esportazioni di rifiuti speciali e urbani destinati a recupero o a smaltimento sono, in quanto prevalenti, quelle stabilite dal Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Ai rifiuti urbani vanno applicate le sole procedure previste dal Titolo II del Regolamento CE n. 1013/2006.

Per le prestazioni delle garanzie finanziarie, e per le ulteriori richieste di documentazione, si fa riferimento alle norme statali vigenti nonché a quanto previsto dal D.L.vo 03.04.2006 n. 152.

I requisiti dei rifiuti che si possono smaltire direttamente negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, quali ad esempio i rifiuti costituiti da materiali provenienti dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di trattamento di acque reflue domestiche ovvero rifiuti costituiti da materiali derivanti dalla manutenzione delle reti fognarie, sono definiti dal D.L.vo 03.04.2006 n. 152 nonché dalle norme regionali vigenti in materia. I quantitativi di tali tipologie di rifiuto oggetto dell'accordo sono indicati nel punto "a) rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi da fosse settiche e similari" della successiva tabella.

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti (deliberazione GR 9 maggio 2003, n. 1053 – paragrafo 6, comma 2), i rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi diversi da quelli indicati nel precedente capoverso potranno essere smaltiti in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, esclusivamente mediante pretrattamento dedicato in relazione alla tipologia dei rifiuti da trattare. I quantitativi di tali tipologie di rifiuto oggetto dell'accordo sono indicati nel punto "b) rifiuti liquidi e semiliquidi/fangosi di altra natura che necessitano di pretrattamento (ai sensi D.G.R. n. 1053/2003)" della successiva tabella.

<i>Tipologia rifiuti</i>	<i>Quantitativi massimi annui oggetto dell'accordo</i>
RIFIUTI DESTINATI A SMALTIMENTO:	Tonnellate 22.100
DI CUI:	
A) RIFIUTI LIQUIDI E SEMILIQUIDI/FANGOSI DA FOSSE SETTICHE E SIMILARI;	mc 1.500 circa
B) RIFIUTI LIQUIDI E SEMILIQUIDI/FANGOSI DI ALTRA NATURA CHE NECESSITANO DI PRETRATTAMENTO (AI SENSI D.G.R. N. 1053/2003);	mc 1.500 circa
C) ALTRI RIFIUTI;	Tonnellate 3.100
D) RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI.	Tonnellate 16.000
RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO COMPRESI NEGLI ALLEGATI RICHIAMATI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 3 DEL PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO N. 1013/2006	Tonnellate 5.000
RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO COMPRESI NEGLI ALLEGATI RICHIAMATI AI PARAGRAFI 2, 4 E 5 DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO N. 1013/2006	Tonnellate 27.000
Totale in tonnellate	54.100